



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Allegato Atto C.P. N. 27/29.06.2006

REGOLAMENTO PER I LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - Modalità di esecuzione*
- Art. 3 – Amministrazione diretta*
- Art. 4 - Cottimo fiduciario*
- Art. 5 – Sistema misto*
- Art. 6 – Limiti d'importo e divieto di frazionamento*
- Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento*
- Art. 8 - Fase progettuale*
- Art. 9 - Requisiti dell'affidatario di lavori in economia*
- Art.10 – Modalità di affidamento*
- Art. 11 - Affidamento diretto*
- Art. 12 - Criteri di affidamento*
- Art. 13 – Contratto di cottimo*
- Art. 14 - Contratti aperti per lavori di manutenzione*
- Art. 15 – Contabilizzazione dei lavori*
- Art. 16 – Nuovi prezzi non contemplati nel progetto*
- Art. 17 – Perizie suppletive e di variante*
- Art. 18 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo*
- Art. 19 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta*
- Art. 20 – Garanzie*
- Art. 21 - Inadempimenti*
- Art. 22 - Lavori d'urgenza*
- Art. 23 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza*
- Art. 24 - Rinvio*
- Art. 25 - Adeguamento automatico*
- Art. 26 - Entrata in vigore*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 23 della L.R. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, agli artt. 67, 90-95, 117 e 122 del D.P.G.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003 e dagli artt. 3 e 18 del DPGR n. 0166/Pres. del 05.06.2003.
2. I lavori in economia concernenti beni mobili ed immobili e gli interventi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti a tutela restano disciplinati dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 30 e, per quanto compatibili con la normativa statale e regionale in materia, dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
 - in amministrazione diretta
 - per cottimo fiduciario
 - con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3 Amministrazione diretta

1. La realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della Provincia per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.
2. Essi sono effettuati con il personale dipendente o all'uopo assunto, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso o appositamente noleggiati dall'Amministrazione e necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 4 - Cottimo fiduciario

1. I lavori eseguibili in economia, tramite esecuzione per cottimo fiduciario, sono quei lavori per i quali si renda necessario, o quantomeno opportuno, l'affidamento, mediante procedura negoziata, ad imprese o persone fisiche esterne all'Ente.
2. Essi dovranno essere ricompresi in una delle seguenti tipologie:
 - a. manutenzione ed interventi sulle strade provinciali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione e rovina dei manufatti, ed in genere in altre circostanze che rendano imprescindibile l'intervento al fine di evitare danni a persone o cose;
 - b. manutenzione delle strade provinciali, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, e in genere, gli interventi attinenti al manto di usura del piano viabile;
 - c. manutenzione ed interventi per sovrastrutture stradali, corpo stradale nelle sue varie parti, opere d'arte, di presidio e di difesa, fossi, canali, alvei e relativi manufatti, opere a verde, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico,

- impermeabilizzazioni di manufatti, giunti per gli impalcati, pavimentazioni, sistemazione delle scarpate;
- d. sistemazioni di accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri, demolizione di immobili interessati da espropri;
 - e. manutenzione anche straordinaria ed interventi per impianti tecnologici, di automazione e meccanizzazione, in particolare radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui, di ventilazione, di illuminazione ecc.;
 - f. manutenzione ed interventi per aree verdi di competenza;
 - g. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze o in uso alla Provincia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le relative spese siano a carico del locatario;
 - h. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
 - i. lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico;
 - l. ogni altro intervento necessario alla rinaturazione, ripristino e conservazione di ambienti naturali ed alla loro fruizione;
 - m. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - n. lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - o. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.
3. L'affidamento di lavori al di fuori di una delle ipotesi sopra previste, ma che possano comunque rientrare nell'ambito delle categorie generali dei lavori eseguibili mediante cottimo fiduciario previste dalla normativa vigente, dovrà essere adeguatamente motivato nel provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Sistema Misto

1. Sono realizzati con sistema misto gli interventi effettuati con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati con procedura negoziata.

Art. 6 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
3. Tutti gli importi del presente regolamento si intendono al netto dell'IVA
4. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Art.7 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascun lavoro da eseguirsi in economia è individuato un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 10 del "Regolamento per l'erogazione degli incentivi

per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 02.04.2004.

2. Al Responsabile Unico del Procedimento sono attribuiti, per ciascun intervento da eseguirsi, i compiti e le funzioni previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 8 - Fase progettuale

1. La progettazione dei lavori da eseguirsi in economia si sviluppa, di norma, in un'unica fase. Il progetto elaborato deve consentire l'esatta individuazione dei lavori da realizzare e delle relative modalità esecutive.

2. Il Responsabile Unico del procedimento stabilisce, in relazione alla complessità dell'intervento da eseguire, quali elaborati debbano costituire il progetto nel rispetto del principio di cui al precedente comma.

3. Il progetto dei lavori d'importo complessivo inferiore o pari a 20.000,00 euro è approvato dal Dirigente responsabile della spesa; negli altri casi il progetto è approvato dalla Giunta Provinciale.

4. Qualora il lavoro da effettuarsi in economia sia complementare alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico ed il relativo importo sia quindi previsto fra le somme a disposizione del quadro economico del progetto dell'opera o del lavoro stessi, l'approvazione di quest'ultimo ricomprende implicitamente anche l'approvazione del lavoro in economia.

Art. 9 - Requisiti dell'affidatario di lavori in economia

1. L'affidatario di lavori in economia dev'essere in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti d'ordine tecnico ed organizzativo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici.

2. Tali requisiti possono essere dichiarati dai concorrenti nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 all'atto della presentazione del preventivo o dell'offerta; si procederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese nei confronti del solo affidatario dei lavori.

Art. 10 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori in economia, preceduto dalla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, avviene di norma tramite "procedura negoziata" previa gara informale o ufficiosa, con invito ad almeno cinque soggetti o imprese ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori.

2. La scelta dei concorrenti oggetto dell'indagine compete al Responsabile Unico del Procedimento e dovrà essere ispirata ai principi di concorrenza, non discriminazione e rotazione. Dovrà evitarsi l'interpello reiterato di concorrenti qualora i requisiti richiesti siano posseduti da un numero sufficientemente ampio di concorrenti, in grado quindi di soddisfare le richieste dell'Ente.

3. Le ditte prescelte dal Responsabile unico del procedimento a partecipare alla gara ufficiosa saranno invitate per mezzo di lettera di invito od altro atto (telegramma, telefax, ecc.) che conterrà:

- a. la descrizione sommaria dei lavori da affidare,
- b. l'importo a base di affidamento o la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione;
- c. il criterio di affidamento;

- d. le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione dei lavori ed i termini contrattuali del rapporto con l'Amministrazione;
 - e. l'indicazione della cauzione, se richiesta, e delle eventuali penalità per ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - f. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti,
 - g. la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta affidataria e di risolvere il contratto in danno dell'affidatario mediante semplice denuncia, nel caso di grave violazione dei patti contrattuali.
4. Qualora gli elementi di cui alle precedenti lettere d), e) e g) siano contenuti in apposito Capitolato d'Oneri o Foglio Oneri e Condizioni, è sufficiente allegare tale documento alla lettera d'invito.
5. Le offerte/preventivi dovranno pervenire in busta chiusa o altro mezzo (fax,...) come specificato nella richiesta, entro un termine non inferiore, di norma, a 10 giorni dalla data di trasmissione della relativa richiesta.

Art. 11 - Affidamento diretto

1. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato rendano impossibile l'esperimento della gara informale di cui al precedente art. 10, è consentito effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta individuata dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. I motivi che impongono il ricorso all'affidamento diretto dovranno essere esplicitati nella determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. Inoltre, si può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per lavori d'importo contenuto entro il limite di 20.000,00 Euro.
4. Il principio di rotazione ed il divieto di interpello reiterato del medesimo soggetto di cui al comma 2 e le disposizioni previste dai commi 3 e seguenti dell'art. 10 si applicano anche nei casi di affidamento diretto dei lavori di cui al presente articolo.

Art. 12 - Criteri di affidamento

1. L'affidamento dei lavori in economia può essere effettuato:
 - a. con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari;
 - b. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In tal caso la richiesta di offerta deve indicare anche i criteri di valutazione che saranno applicati ed i relativi punteggi.
2. Nel caso di offerte con percentuali di ribasso che appaiano anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, previo adeguato contraddittorio con il soggetto offerente, di non accogliere tali offerte o di non procedere ad alcuna scelta con atto idoneamente motivato.
3. Qualora sia stato presentato un solo preventivo o una sola offerta, i lavori possono comunque essere affidati qualora si ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per l'Amministrazione
4. Sono in ogni caso escluse le offerte economiche in aumento.
5. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

6. Le operazioni di gara saranno riportate in apposito verbale redatto dal RUP o funzionario da lui delegato, assistito da due dipendenti provinciali, da approvarsi con la determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa

Art. 13 – Contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo può essere stipulato:
 - a. mediante scrittura privata;
 - b. mediante obbligazione stesa in calce al Capitolato d'oneri o Foglio oneri e condizioni;
 - c. mediante atto separato di obbligazione sottoscritto dall'affidatario;
 - d. mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
2. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Provincia;
 - g. le penalità in caso di ritardo;
 - h. il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento del cottimista, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del DPGR n. 0166/Pres del 05.06.2003;
3. E' esclusa ogni possibilità di revisione dei prezzi.
4. La stipulazione dei contratti d'importo superiore a 154.937,07 euro è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

Art. 14 - Contratti aperti per lavori di manutenzione

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo o l'offerta più conveniente.
2. Nel caso in cui successivamente l'importo contrattuale si riveli insufficiente in relazione alle necessità d'intervento, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, o il Dirigente responsabile della spesa qualora non coincida con il RUP, possono autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti di 200.000,00 euro fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara.

Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori o da un soggetto dallo stesso incaricato con le modalità di cui all'art. 117 del D.P.G.R. del 05.06.2003 n. 0165/Pres.

Art. 16 - Nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove lavorazioni non previste nel contratto di cottimo, i nuovi prezzi delle stesse vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nel contratto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento, controfirmato dal Dirigente responsabile della spesa qualora quest'ultimo non coincida con il RUP.

Art. 17 - Perizie suppletive e di variante

1. Le perizie suppletive e/o di variante ai lavori in economia sono ammesse nei soli casi previsti dall'art. 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dall'art. 93 del D.P.G.R. 0165/Pres. del 05.06.2003.
2. In tal caso, il Direttore lavori sottoporrà al Responsabile Unico del Procedimento una relazione in ordine:
 - a. alla variante proposta;
 - b. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità/opportunità;
 - c. all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
3. Le perizie sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento qualora le stesse non comportino un aumento della spesa stanziata per la realizzazione dei lavori; in caso contrario, le stesse devono essere approvate dalla Giunta Provinciale.
4. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di 200.000,00 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidalmente responsabili il Direttore dei lavori ed eventualmente coloro che illegalmente hanno ordinato le maggiori spese.

Art. 18 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati in base a stati di avanzamento e/o rendiconto finale, corredato dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo, dal Dirigente responsabile della spesa su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

Al rendiconto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a. i dati del preventivo/progetto ed i relativi stanziamenti;
- b. le eventuali perizie suppletive e/o di variante;
- c. l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d. l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e. le eventuali proroghe autorizzate;
- f. le assicurazioni degli operai;
- g. gli eventuali infortuni;
- h. i pagamenti in acconto;
- i. lo stato finale ed il credito dell'impresa;

- j. i termini per il collaudo;
- k. le eventuali riserve dell'impresa;
- l. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori di importo non superiore a € 20.000,00 e che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

In relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, il Responsabile Unico del Procedimento, in luogo del certificato di regolare esecuzione, può disporre l'effettuazione del collaudo finale, tecnico-amministrativo, dei lavori medesimi che si conclude con l'emissione del certificato di collaudo.

Art. 19 - Liquidazione dei lavori effettuati in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta può essere disposta per stati di avanzamento o in unica soluzione ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. La stessa è disposta dal Dirigente responsabile della spesa su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte.

Il pagamento di materiali e mezzi d'opera, avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità di questo Ente, su presentazione di regolare fattura corredata dall'ordine di fornitura.

Art.20 - Garanzie

1. Le imprese affidatarie di lavori in economia devono presentare una cauzione pari al 10% dell'importo netto del contratto di cottimo a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Salva diversa e motivata indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, la cauzione non è richiesta per lavori d'importo fino a 20.000,00 euro.
3. La cauzione dev'essere presentata prima della stipulazione del contratto di cottimo ovvero, nel caso in cui quest'ultimo sia concluso mediante scambio di corrispondenza, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 21 - Inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. del 05.06.2003 n. 166/Pres, nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'esecutore di lavori il Responsabile Unico del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che tale ingiunzione abbia scaturito alcun effetto, dichiara la risoluzione del contratto fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

2. La risoluzione del contratto è dichiarata dal Dirigente responsabile della spesa qualora quest'ultimo non coincida con il RUP.

Art.22 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato da colui, tecnico o Responsabile Unico del procedimento che si reca per primo sul luogo ed è trasmesso con una perizia estimativa al competente ufficio per la predisposizione di idoneo atto per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 23 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. La preventiva autorizzazione può essere derogata qualora, in circostanze imprevedibili, di somma urgenza, qualsiasi indugio diventi pericoloso per la salute e la pubblica incolumità e pertanto si renda necessaria l'immediata esecuzione dei lavori.
2. In tali circostanze, il soggetto fra il Responsabile unico del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 85 del DPGR 05.06.2003 n. 0165/Pres.
5. Il Responsabile unico del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente responsabile della spesa, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
6. Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione di cui al precedente comma, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del dirigente responsabile della spesa, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 25 - Adeguamento automatico

1. Qualora sopravvenute disposizioni normative, europee, statali o regionali, variassero, in aumento o in diminuzione, i limiti d'importo previsti dal presente Regolamento, questi ultimi s'intenderanno automaticamente sostituiti a quelli regolamentari senza necessità di specifiche modifiche.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.